



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 141/16/cnc/fta

Roma, 1 marzo 2016

A tutti gli Ordini dei Chimici
Loro Sedi

Oggetto: *Deducibilità spese formazione professionale.*

E' stato posto a questo Consiglio il quesito circa la deducibilità delle spese di formazione professionale e se tale deducibilità riguardi solamente i professionisti con partita Iva o anche i dipendenti pubblici e privati.

A tale proposito si precisa che il 28 gennaio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza preliminare del DDL "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale"¹, che prevede una miglior tutela per i lavoratori che non hanno un tradizionale contratto di lavoro dipendente, operando come liberi professionisti o con contratti esterni di collaborazione.

Le specifiche tutele riguardano, quindi, "tutti i rapporti di lavoro autonomo", inclusi i professionisti.

Va specificato che dal 25 giugno 2015, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81/2015, non si possono stipulare contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro) previsti dal D. Lgs. 276/2003, (articoli 61-69bis). Dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo, qualora riguardino esclusivamente prestazioni di lavoro personali, continuative ed organizzate dal committente (luogo e orario di lavoro, ad esempio) sono considerate come lavoro subordinato.

Poiché le previsioni del DDL in itinere riguardano specificamente i "lavoratori autonomi", occorre avere speciale attenzione, alla natura sostanziale del rapporto contrattuale intercorrente.

¹ Note: La bozza del disegno di Legge "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale" che è stata resa nota, prevede:

Art. 5. Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi e simili sono integralmente deducibili»

Va ricordato che l'articolo 54 del TUIR (DPR 917/1986) riguarda la determinazione del reddito "da lavoro autonomo".

L'art. 53 del TUIR chiarisce qual è il reddito da lavoro autonomo:

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

[a]

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

Se il richiamato DDL verrà definitivamente approvato la deducibilità delle spese per formazione e aggiornamento professionale per i lavoratori autonomi (con partita IVA) sarà pari al 100 per cento, “entro il limite annuo di 10.000 euro”.

Non risulta al momento che le suddette disposizioni valgano per i lavoratori dipendenti.

Vigente l'attuale normativa le spese di partecipazione a Convegni, Congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Distinti saluti.

Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

